

COMUNE DI MONTEPAONE

AREA URBANISTICA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESP. DELL'AREA N°50

OGGETTO: Affidamento gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato ed a servizio dei comuni di: Montepaone, Montauro, Petrizzi, Stalettì e Gasperina periodo 01.03.2017 – 31.03.2017. CIG:ZA01D38F9C

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Premesso che:
- i Comuni di Montepaone-Montauro-Gasperina-Stalettì e Petrizzi confluiscono i propri liquami fognari nel depuratore consortile sito nel Comune di Soverato in Loc. Fiumarata;
- Vista la determinazione a contrarre n°131 del 27.06.2016 con la quale si approva il capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di gestione per mesi sei dell'impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato ed a servizio dei comuni di: Montepaone, Montauro, Petrizzi, Stalettì e Gasperina, relative stazioni di sollevamento e smaltimento in discarica autorizzata dei fanghi prodotti nell'impianto in questione e si stabilisce che per l'affidamento del servizio di gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato ed a servizio dei comuni di: Montepaone, Montauro, Petrizzi, Stalettì e Gasperina, relative stazioni di sollevamento e smaltimento in discarica autorizzata dei fanghi prodotti nell'impianto in questione si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Vista la determinazione del Responsabile della CUC n°28 del 06.10.2016 con la quale si prende atto della determinazione a contrarre n° 131 del 27.06.2016 redatta dal Responsabile dell'Area Urbanistica -Ambiente del Comune di Montepaone e si procede all'affidamento del servizio di gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato ed a servizio dei comuni di: Montepaone, Montauro, Petrizzi, Stalettì e Gasperina, relative stazioni di sollevamento e smaltimento in discarica autorizzata dei fanghi prodotti nell'impianto in questione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio di selezione delle offerte: quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e si determina di invitare a partecipare alla presente procedura almeno n°5 operatori economici individuati tra le imprese che gestiscono impianti di depurazione presenti nella zona nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- Visto che in data 11.10.2016 sono state invitate le ditte alla gara di cui sopra;
- Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 28/10/2016 alle ore 12:00;
- Vista la determinazione del Responsabile della CUC n°33 del 04.11.2016 con la quale si procede alla formazione del seggio di gara per l'appalto del servizio di " di gestione impianto di depurazione sito in Loc. Pasquali nel Comune di Soverato ed a servizio dei comuni di: Montepaone, Montauro, Petrizzi, Stalettì e Gasperina;
- Visto che si è stabilito di procedere all'apertura dei plichi della gara di cui sopra in data 09.01.2017;

- Visto il verbale di gara n°1 del 09.01.2017 ;
- Visto il verbale di gara n°2 del 01.02.2017 con il quale la Commissione propone pertanto di aggiudicare la gara in via provvisoria salvo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e della lettera di invito alla ditta MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC.COOP.;
- Considerato che ancora non è pervenuta tutta la documentazione di verifica dei requisiti per la ditta aggiudicatrice;
- Considerato che bisogna procedere con verifica della documentazione, aggiudicazione definitiva e contratto;
- Accertato che per la conclusione dell'iter di cui sopra necessitano almeno altri 40 giorni;
- Considerato che in attesa di quanto sopra, bisogna comunque assicurare il funzionamento del sistema depurativo con relative stazioni di sollevamento, al fine di evitare possibile inquinamento ambientale, affidando per mesi uno alla Società SOTECO SPA con sede in Via Galatina zona artigianale edificio 18 – 81055 Santa Maria C.V. (CE) agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento scaduto il 28.02.2017 di € 23.000,00 mensili più IVA 10% inclusa la manutenzione ordinaria e fornitura di reattivi e pulizia pozzetti di sollevamento ad esclusione del costo afferente il consumo di energia elettrica sia per quanto riguarda il funzionamento del depuratore sia per quanto riguarda quello del funzionamento degli impianti di sollevamento, e gli oneri relativi al trasporto e conferimento in discarica dei fanghi prodotti dall'impianto in questione, in attesa dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- Vista la propria determina n°11 del 03.02.2017 con la quale si affida con decorrenza 01.02.2017 per la durata di mesi uno (1), alla Società SOTECO SPA con sede in Via Galatina zona artigianale edificio 18 – 81055 Santa Maria C.V. (CE), la gestione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione consortile con relative stazioni di sollevamento a servizio dei Comuni di Montepaone-Montauro-Gasperina-Petrizzi e Staletti;
- Visto l'art.36 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo codice dei contratti) che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare la possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese;
- Accertato che la Consip concessionaria del Ministero dell'economia non ha al momento attivato convenzioni per questo tipo di servizio;
- Effettuata indagine sul MEPA Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, dal quale si evince che non ci sono ditte che svolgono questo tipo di servizio;
- Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- Visto l'art.3 della Legge 136/2010 la quale prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4509 di prot. del 12.06.2015, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016;
- Visto che è in fase di predisposizione il bilancio di previsione anno 2017;
- Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;
- Accertata la regolarità contributiva tramite DURC in atti in corso di validità;
- Vista l'autocertificazione antimafia presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.67 del D.Lgs 159/2011;
- Vista l'autocertificazione presentata dalla ditta in questione redatta ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 con la quale la ditta attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Vista la nota presentata dalla ditta in questione con la quale si impegna ad osservare le norme di cui al codice di comportamento dell'Ente (per lavori, servizi e forniture);
- Visto il D.L.vo 267/2000;
- Visto il D.Lgs n° 50/2016;
- Visto il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1. Nelle more della conclusione della gara in premessa descritta con decorrenza 01.03.2017 per la durata di mesi uno(1), di affidare alla Società SOTECO SPA con sede in Via Galatina zona artigianale edificio 18 - 81055 Santa Maria C.V. (CE)p.iva 00293120614, la gestione, costituzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti in oggetto e per come indicato e descritto in epigrafe;
2. Dare atto che il prezzo mensile viene fissato in € 23.000,00 oltre IVA 10%;
3. Che al pagamento del suddetto prezzo si provvederà secondo le percentuali stabilite a suo tempo dall'ATO 2 tra i comuni di Montepaone - Montauro - Staletti - Petrizzi e Gasperina e per come sotto indicato:
Comune di Montepaone percentuale costo di gestione pari al 58,32%;
Comune di Montauro percentuale costo di gestione pari al 14,30%;
Comune di Staletti percentuale costo di gestione pari al 9,50%;
Comune di Petrizzi percentuale costo di gestione pari al 13,68%;
Comune di Gasperina percentuale costo di gestione pari al 4,20%;
Che per quanto sopra il comune di Montepaone dovrà affrontare un costo complessivo **di € 14.754,96;**

4. Di impegnare la spesa di €14.754,96 IVA compresa, nel redigendo bilancio anno 2017 al capitolo (1220/8);
5. Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
fine da perseguire: Funzionamento del depuratore con relative stazioni di sollevamento per evitare possibili inconvenienti igienico sanitari;
oggetto del contratto: Servizio di gestione depuratore e stazioni di sollevamento liquami;
forma del contratto: Scrittura privata;
6. Di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: **ZA01D38F9C**;
7. Di precisare che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto saranno effettuati, a seguito di successiva determinazione a lavori eseguiti e previo presentazione di regolare fattura, mediante accredito su apposito conto corrente bancario ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di questo Ente per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
9. Di trasmettere la presente determinazione ai Comuni di Montauro, Gasperina, Staletti e Petrizzi per i provvedimenti di competenza;
10. Di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
11. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;
12. di dare atto che l'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

Montepaone, 02.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Francesco FICCHI)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 14.754,96	1220/8	2017

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi

dal ..07/03/2017

Data,07/03/2017

Il Responsabile delle pubblicazioni

Rosaria Fabbio